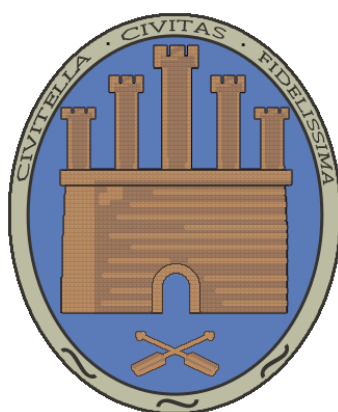


REGIONE ABRUZZO

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

INDICE GENERALE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Competenze

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Tipologia locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza

Art. 5 Locali e luoghi non soggetti alla verifica di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza

Art. 6 Composizione e nomina

Art. 7 Riunioni e convocazione

Art. 8 Redazione del verbale e formulazione del parere

Art. 9 Richiesta di intervento della Commissione. Modalità e contenuto della domanda

Art.10 Compensi e spese di verifica e sopralluogo

Art.11 Controlli di cui all'art.141, primo comma lettera e) del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S.- R.D. 6.5.1940 n. 635

Art.12 Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 100 persone

Art.13 Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone

Art.14 Manifestazioni ed allestimenti temporanei

Art.15 Manifestazioni ed allestimenti temporanei che si ripetono nel tempo

Art.16 Competizioni sportive

Art.17 Locali ed impianti permanenti con capienza superiore alle 200 persone

Art.18 Documentazione tecnica da presentare

Art.19 Locali ed impianti di competenza della Commissione provinciale di Vigilanza

Art.20 Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina il funzionamento e la gestione della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui agli artt. 141 e seguenti del R.D. 06/05/1940 n. 635, "Regolamento del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001 n. 331, in esecuzione della classificazione dei regimi amministrativi previsti dal D.Lgs. 22 novembre 2016, n.222.

Art. 2 - Competenze

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 140 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza provvede, per l'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'art. 142 del precitato Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

2. In particolare la Commissione Comunale provvede a:

- **esprimere** il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- **verificare** le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e di indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- **accertare** la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- **accertare**, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 Marzo 1968 n. 337;
- **controllare** con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'Autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento:

- ⇒ per **luogo pubblico** si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);

- ⇒ per **luogo aperto al pubblico** si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
- ⇒ per **luogo esposto al pubblico** si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- ⇒ per **spettacoli** si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
- ⇒ per **trattenimenti** si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: balli, feste e giochi);
- ⇒ per **manifestazioni temporanee** si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività;
- ⇒ per **allestimenti temporanei** si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- ⇒ per **locali** si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e relative pertinenze destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- ⇒ per **spettacoli viaggianti** si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite mediante attrezzature mobili, anche se collegate al suolo in modo non precario o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/3/1968 n. 337;
- ⇒ per **parchi di divertimento** s'intendono i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggianti in numero non inferiore a dieci unità, rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/3/1968 n. 337, nonché ricostruzioni ambientali e simili. Tali complessi, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistono su una medesima area e per essi è prevista una organizzazione, comunque costituita di servizi comuni. (Per quanto non previsto si fa riferimento al D.M. 23/05/2003. Al di sotto di tale valore (ossia fino a n. 9 attrazioni), pertanto, non si realizza un "parco di divertimento", ma una aggregazione o complesso di attrazioni dello spettacolo viaggianti);
- ⇒ per **complessi di attrazioni dello spettacolo viaggianti** si intendono le attrazioni, e i trattenimenti rientranti nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/03/1968 n. 337 allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale (luna park o singole attrazioni);
- ⇒ per **circoli privati** s'intendono i locali il cui accesso è riservato ai soci. Secondo quanto precisato dal Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno, con circolare

n.559/C19144.12000.A del 30/4/1996 sono assoggettati alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, ancorché asseriti come privati, i locali che presentino anche solo una delle seguenti caratteristiche:

- pagamento del biglietto d'ingresso, effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
- pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti o altri mezzi di comunicazione destinata alla generalità dei cittadini; ai circoli che hanno i requisiti per essere inseriti negli elenchi delle associazioni di promozione sociale, é consentito fare la pubblicità ad un pubblico indistinto e indiscriminato purché inseriscano la frase “pubblicità riservata ai soci del circolo”;
- struttura del locale dove si svolge l'attività, dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività di natura palesemente imprenditoriale.

Successivamente con il DPCM 16/09/1999 n. 504 sono state indicate ulteriori circostanze, che possono contribuire a definire privati lo spettacolo e l'intrattenimento:

- la qualità di socio deve essere stata conseguita da almeno 60 giorni prima dello svolgimento dello spettacolo o dell' intrattenimento;
- sede dello spettacolo ed intrattenimento può essere solo la sede legale del circolo;
- possono partecipare non più di 500 persone;
- gli artisti e gli esecutori non possono essere pagati ma devono farlo solo a fini di solidarietà.

⇒ per **capienza** s'intende l'affollamento massimo definito dal titolo IV del D.M. 19/08/1996, recante la regola tecnica di prevenzione incendi integrato e modificato dal decreto del Ministero dell'Interno 06/03/2001, ossia:

- nei teatri, cinematografi, cinema-teatri, auditori e sale-convegno l'affollamento massimo è pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedito capacità motorie;
- nelle discoteche (locali di trattenimento) è consentito considerare una densità di affollamento di 1,2 persone al metro quadro;
- nei locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie e nelle aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza

superiore a 100 persone l'affollamento massimo è pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato;

- nei luna park, ai fini del presente regolamento, l'affollamento massimo è pari al numero delle persone che contemporaneamente possono utilizzare le attrazioni nonché l'area in cui insiste il luna park;
- per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante l'affollamento massimo è pari al numero delle persone che contemporaneamente possono utilizzare l'attrazione nonché delle persone che possono assistere occupando la pedana circostante la medesima attrazione;
- nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, è consentito l'impiego temporaneo di sedie purché collegate rigidamente fra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file.
- nel computo di quanto precedentemente indicato non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne (Risoluzione del Ministero dell'Interno n. 03605 del 27/09/2002);
- negli impianti sportivi, secondo quanto previsto dal D.M. 18/03/1996 recante le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, la capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi. Il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie all'uopo destinata; il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità, così come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48. In particolare:
 - a. *in caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo*, la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata all'attività sportiva è consentita fino ad un massimo di 20 spettatori per ogni 10 mq. di superficie all'uopo destinata;
 - b. *in caso di utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti e spettacoli*, si applicano le disposizioni del citato decreto ministeriale 18 marzo 1996 per quanto attiene la distribuzione del pubblico sulle tribune, mentre per la sistemazione del pubblico nell'area destinata all'attività sportiva, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 19 agosto 1996, con le modifiche ed integrazioni apportate nel D.M. 6 marzo 2001. Pertanto la capienza del pubblico in tale area dovrà in ogni caso essere verificata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio

della stessa e della capacità di deflusso prevista per gli impianti sportivi dal decreto ministeriale 18 marzo 1996 (50 per impianti al chiuso e 250 per impianti all'aperto. Conseguentemente la competenza alla verifica delle condizioni di sicurezza dell'impianto spetterà rispettivamente alla Commissione Comunale o a quella Provinciale, in base alla capienza rideterminata per il singolo evento.

Art. 4 - Tipologia locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della Commissione Comunale di vigilanza

1. I locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza, di cui al precedente art. 3, definiti dall'art. 17 della circolare della Direzione Generale dei servizi antincendi del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.2.1951 ed elencati nel Decreto Ministeriale del Ministero dell'Interno recante la "regola tecnica di prevenzione incendi", 19/08/1996 sono i seguenti:

- teatri **con capienza fino a 1.300 persone;**

- a. teatri-tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti (**con capienza fino a 1.300 persone**);
- b. cinematografi, multisala (**con capienza fino a 1.300 persone**);
- c. cinema-teatri, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (**con capienza fino a 1.300 persone**);
- d. auditori e sale convegni (**con capienza fino a 1.300 persone**);
- e. locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (**con capienza fino a 5.000 persone**);
- f. sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (**con capienza fino a 5.000 persone**);
- g. luoghi destinati a spettacoli viaggianti (**con capienza fino a 1.300 persone**);
- h. parchi di divertimento (**con capienza fino a 5.000 persone**);
- i. circhi (**con capienza fino a 1.300 persone**);
- j. luoghi all'aperto cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico (sedie, tribune, panche e simili) ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, con palchi di altezza superiore a cm 80, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (**con capienza fino a 5.000 persone**);

- k. locali multiuso, ovvero adibiti ordinariamente ad attività non rientranti nel campo di applicazione del citato Decreto Ministeriale 19.8.1996, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli **(con capienza fino a 5.000 persone)**;
- l. sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse **(con capienza fino a 5.000 persone)**;
- m. impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti e spettacoli, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, la cui capienza, ricalcolata per il singolo evento con le modalità indicate nel precedente articolo 3 lettera m) **(con capienza fino a 5.000 persone)**;
- n. piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico **(con capienza fino a 5.000 persone)**.

Art. 5 - Locali e luoghi non soggetti a verifica della Commissione Comunale di vigilanza

1. Non è richiesto alcun intervento della Commissione di cui al presente regolamento per i seguenti luoghi, aree e locali:

- 1. luoghi e spazi all'aperto, quali piazze ed aree urbane ove l'accesso di fatto e di diritto sia consentito ad ogni persona, privi di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche e simili), per assistere a spettacoli e manifestazioni varie (a titolo esemplificativo: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali) anche con uso di palchi o pedane per artisti purché di altezza non superiore cm. 80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;
- 2. locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- 3. circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- 4. pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar o l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non si svolga attività di ballo e che l'intrattenimento e/o lo spettacolo non sia di prevalente rilevanza rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Rientrano nella presente fattispecie anche gli allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture e simili), adibite prevalentemente alla somministrazione di alimenti e bevande. Per queste ultime dovrà comunque essere prodotta documentazione attestante il rispetto della normativa igienico-

sanitaria, la statica degli allestimenti il loro corretto montaggio, la conformità degli impianti elettrici e/o idraulici realizzati;

5. manifestazioni fieristiche;
6. sagre e fiere in cui si esercita il commercio su aree pubbliche e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano predisposti spazi per il contenimento e lo stazionamento del pubblico. In tale ipotesi detti spazi sono da intendersi soggetti alla disciplina del presente regolamento;
7. mostre ed esposizioni di ogni genere;
8. palestre, scuole di danza o simili prive di strutture per lo stazionamento del pubblico;
9. piscine in cui si svolgono esclusivamente attività di istruzione della pratica sportiva, nelle quali non sono presenti strutture per lo stazionamento ed il contenimento del pubblico.

Art. 6 - Composizione e nomina

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è nominata con atto del Sindaco, resta in carica per tre anni e, venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

2. La Commissione è così composta:

- a) dal Sindaco o da suo delegato che la presiede;
- b) dal Responsabile della Polizia Locale o suo delegato;
- c) dal Dirigente Medico del competente dipartimento dell'Azienda U.S.L. di Teramo o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto di elettrotecnica.

3. Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o di altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare, nominati anche loro dal Sindaco previo diretto accertamento dei requisiti, o su designazione del rispettivo Ordine professionale o Ente di appartenenza, tenuto conto della loro specializzazione.

4. Inoltre, in relazione alle caratteristiche dei locali e degli impianti da verificare, possono essere occasionalmente aggregati i seguenti esperti in discipline tecniche specifiche:

- un rappresentante del CONI per i progetti e le verifiche relative ad impianti e manifestazioni sportive (D.M. 18 marzo 1996);
- un rappresentante dell'ACI, per le competizioni automobilistiche su strada.

5. Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, entrambi designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
6. Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
7. Un dipendente comunale scelto dal Sindaco è nominato in qualità di segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli. In caso di suo impedimento viene sostituito con altro dipendente comunale, nominato dal Sindaco, di volta in volta.
8. I componenti effettivi o i delegati che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico, e devono essere sostituiti.

Art. 7 - Riunioni e convocazione

1. Le riunioni della Commissione si svolgono, di norma, presso la sede Comunale della Città di Civitella del Tronto preferibilmente nell'orario d'ufficio e nei luoghi di volta in volta individuati dal Presidente nell'avviso di convocazione.
2. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare, a cura del Segretario, a tutti i componenti almeno 5 giorni prima della seduta o del sopralluogo. In caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto a fino 24 ore. In tale ultima ipotesi, comunque, dovrà essere preliminarmente sentita la disponibilità dei componenti la Commissione stessa.
3. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi al fine del rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell'art.80 del T.U.L.P.S. vengono generalmente effettuati dal lunedì al venerdì, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta dell'interessato, sentita la disponibilità di tutti i componenti della Commissione.
4. L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo e gli argomenti da trattare, deve essere inviato con avviso scritto tramite posta, telegramma, telefax, posta elettronica o altra forma ritenuta idonea. In caso d'urgenza la convocazione può avvenire anche tramite telefono.
5. L'avviso è inviato, salvo diversa indicazione, all'Ente, Organismo o Associazione di appartenenza del componente la Commissione Comunale, che provvederà a trasmetterlo al rappresentante designato.
6. I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.

7. La data della riunione della Commissione, di regola è comunicata anche al destinatario finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante munito di delega e presentare memorie scritte e documenti. Detta comunicazione avverrà con posta elettronica certificata, o nelle forme ritenute idonee, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione o a mezzo fax nei casi di urgenza. Il richiedente, previa richiesta, può essere ascoltato ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che intende realizzare. Può altresì essere ascoltato il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto. L'interessato, presente alla riunione, all'atto dell'espressione del parere dovrà abbandonare la medesima.

8. Se non è indicato il termine entro cui si desidera venga esaminato il progetto o realizzato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile. Se, invece, si richieda che l'esame od il sopralluogo siano compiuti entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio entro la data stabilita dal successivo art.9 del presente regolamento.

9. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti. Tuttavia, l'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori se nominati, in quanto componenti non obbligatori e l'assenza dei membri aggregati non inficia la validità della riunione.

10. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda per tempo a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.

11. I Commissari hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte ai lavori della Commissione nel caso di conflitto di interesse proprio o del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado.

12. Nella riunione della commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.

13. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari di altri settori ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.

Art. 8 – Redazione del verbale e formulazione del parere

1. Di ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del Segretario, il relativo verbale che contiene una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.

2. Nel verbale sono anche riportati:

- luogo e data della riunione;
- i nomi dei componenti presenti;

- l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
- eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- eventuali dichiarazioni di voto;
- tutte le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente imposte dai componenti della Commissione;
- la sottoscrizione del Segretario, del Presidente e di tutti i componenti presenti.

3. Le relative decisioni sono comunicate all'interessato direttamente, o trasmesse per posta, telefax, posta elettronica.

4. Il Segretario deve inviare copia del verbale a tutti gli uffici interessati, che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione. Provvede inoltre a tenere una raccolta annuale, in ordine cronologico, dei verbali della Commissione.

5. Nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti, sarà consentito ai soggetti interessati di prendere visione di quanto verbalizzato.

6. Il parere della commissione deve essere:

- adottato con l'intervento di tutti i componenti;
- redatto per iscritto e contenuto nel verbale di riunione, adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il parere favorevole della Commissione deve essere espresso sempre all'unanimità e motivato in fatto e in diritto ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990. Ciascun Commissario ha diritto di far risultare a verbale le motivazioni del voto.

8. Il parere della Commissione sebbene positivo può prevedere condizioni e/o prescrizioni a tutela della sicurezza ed incolumità dei pubblici spettacoli e trattenimenti sottoposti al suo controllo.

9. Nel caso di manifestazioni temporanee, quando non sia possibile portare a termine le operazioni di verifica in sede di sopralluogo, la Commissione, potrà designare al proprio interno una "Commissione ristretta", composta da almeno due membri, per la verifica della conformità al progetto o l'ottemperanza alle prescrizioni poste. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione per i provvedimenti di competenza.

Art. 9 - Richiesta di intervento della Commissione.

Modalità e contenuto della domanda

1. L'intervento della Commissione Comunale deve essere richiesto con apposita istanza in bollo, diretta al Sindaco e presentata al protocollo comunale entro e non oltre i termini di seguito indicati a pena di irricevibilità, salvo i casi di comprovata urgenza valutabile dal Presidente:

- almeno 40 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- almeno 20 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della manifestazione, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo che richiedono una verifica di agibilità delle strutture e degli impianti (concerti, sagre, feste di piazza, spettacoli viaggianti, circhi ecc.).

2. La domanda di intervento della Commissione dovrà essere redatta secondo gli schemi in uso nel Comune di Civitella del Tronto.

3. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda di intervento il segretario della Commissione provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste avanzate, qualora ne rilevi l'irregolarità o la carenza provvederà a darne comunicazione al richiedente anche a mezzo fax o per via telematica, salvo diversa indicazione espressa dello stesso.

4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i termini di cui sopra inizieranno a decorrere dalla data di ricevimento della regolarizzazione della pratica a cura dell'interessato.

5. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione Comunale può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato dal presente regolamento, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve essere verificato.

Art. 10 - Compensi e spese di verifica e sopralluogo

1. La Giunta Comunale stabilisce l'importo e le modalità di erogazione di eventuali compensi e/o rimborsi delle spese a favore dei componenti della Commissione. Può altresì stabilire che le spese per il funzionamento della Commissione siano a carico del richiedente, fermo restando che il mancato versamento delle spese, se previste, comporta la non effettuazione delle verifiche.

2. Nessun pagamento è dovuto per :

- manifestazioni organizzate da parrocchie, associazioni, comitati, partiti politici o enti pubblici e, pertanto, senza scopo di lucro;
- i controlli sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza di cui all'art. 141, primo comma lett. e) del Regolamento al T.U.L.P.S. 06/05/1940 n. 635;
- le ispezioni a locali ed impianti di proprietà comunale richieste direttamente dal Comune.

Art. 11 - Controlli di cui all'art.141, primo comma lettera e) del

Regolamento del T.U.L.P.S. sulle norme di sicurezza

1. I controlli di cui all'art. 141, 1° comma lett. e) del R.D. 06/05/1940 n. 635, vertono sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul fatto che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente e si concludono, se del caso, suggerendo all'autorità competente l'adozione di eventuali provvedimenti.
2. Il Presidente, sentita al Commissione Comunale, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui al comma 1. In ogni caso deve essere presente un medico delegato dal dirigente medico dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato o, in mancanza altro tecnico del luogo scelto con riguardo alle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare. Ai controlli possono presenziare anche gli stessi esercenti e/o tecnici di parte.
3. Per i controlli di cui all'art. 141, 1° comma lett. e), effettuati su delega della Commissione Provinciale ai sensi dell'art. 142 comma 8 del citato R.D. n.635/40, il Sindaco, sentita la Commissione Comunale individua i componenti delegati ad effettuarli. In ogni caso devono essere presenti i soggetti indicati al precedente comma 2.
4. Entro il termine fissato di volta in volta, l'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione Comunale o Provinciale.

Art. 12 - Locali di trattenimento con capienza complessiva

pari o inferiore a 100 persone

1. Per i locali o aree attrezzate per il trattenimento e destinate ad accogliere spettacoli, con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente è fatto obbligo del rispetto di tutte le disposizioni di cui al titolo XI dell'allegato, D.M. 19/08/1996, relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture ed all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere certificata e dichiarata da tecnici abilitati. Qualora la presenza contemporanea di avventori superi le 100 unità è fatto obbligo per il richiedente /organizzatore di dotarsi di specifico certificato di prevenzione incendi.
2. Nei casi in cui è richiesta l'espressione del parere della Commissione, l'espressione del parere in sede di sopralluogo da parte del funzionario del comando vigili del fuoco varrà anche in relazione all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi suddetto.

Art. 13 - Locali ed impianti con capienza pari o

inferiore alle 200 persone

1. Per i locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone il parere di cui all'art.141, primo comma, let. a), del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., è sostituito, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 141, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
2. I progetti per i locali di capienza superiore a 100 persone a carattere non temporaneo (durata della manifestazione di alcuni giorni) dovranno essere presentati al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 37/1998 e dal Decreto Ministeriale 4 maggio 1998.
3. Le verifiche e gli accertamenti dei locali ed impianti di cui al comma 1 competono ad un professionista abilitato iscritto nell'albo degli ingegneri, o nell'albo degli architetti, o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri.
4. Competono ad un tecnico abilitato anche le verifiche d' impianto e gli accertamenti sulle attrazioni di spettacolo viaggiante non inserite in un luna park o in aggregazioni di attrazioni in numero non superiore a nove, purché il numero delle persone che contemporaneamente e complessivamente possono fruire delle medesime attrazioni sia pari o inferiore a 200.
5. Il professionista abilitato redige una relazione tecnica con la quale attesta la rispondenza del locale o impianto in questione alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, fatto salvo il rispetto delle altre norme vigenti in materia di sicurezza e igienico-sanitarie.
6. La relazione di cui al precedente secondo comma deve essere redatta con l'osservanza del D.M. 19/08/1996 per i locali di pubblico spettacolo e del D.M 18/03/1996 per gli impianti sportivi.
7. Per i locali di capienza superiore a 100 persone, alla relazione tecnica deve essere allegata la dichiarazione di inizio attività rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco a seguito di presentazione della domanda di sopralluogo, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi secondo le modalità previste dal D.P.R. n.37/1998 e dal Decreto Ministeriale 4 maggio 1998.

Art. 14 - Manifestazioni ed allestimenti temporanei

1. Le manifestazioni di durata limitata nel tempo comprendenti attività di spettacolo e/o trattenimento rientrano nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 e quindi sono sottoposte all'esame ed alla verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza se ricorra anche una sola delle seguenti condizioni:

- A. allestimento di specifiche attrezzature per lo stationamento del pubblico (sedie, pedane tribune o altro);

- B.** utilizzo di palchi o pedane per artisti di altezza superiore a cm. 50 ed attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora;
- C.** delimitazione dell'area interessata dalla manifestazione con elementi fissi e/o da strutture amovibili ma collegate fra loro (transenne).

2. Nel caso di manifestazioni temporanee con spettacoli che si svolgono in luoghi diversi con l'utilizzo delle strutture di cui ai precedenti punti A, B e C, installate e rimosse ogni volta, la commissione deve procedere alla verifica dei diversi siti, potendo, eventualmente imporre prescrizioni diverse a seconda della tipologia e della natura dei luoghi.

3. Nel caso, invece, di manifestazioni temporanee organizzate in luoghi all' aperto, (piazze ed aree urbane ove l'accesso di fatto o di diritto sia consentito a chiunque indistintamente), utilizzati occasionalmente, privi di strutture destinate allo stazionamento del pubblico per assistere agli spettacoli o trattenimenti, non si applica il citato D.M. 19 agosto 1996, anche se vengono installati ed utilizzati palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a 80 cm, ed attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

4. In questi casi l'organizzatore è tenuto a produrre all' ufficio comunale competente al rilascio della licenza d'esercizio i seguenti documenti a firma di tecnico abilitato:

- a) idoneità statica delle strutture allestite;
- b) dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati;
- c) idoneità dei mezzi antincendio attestata da tecnici abilitati.

5. L'idoneità statica di cui al precedente punto a), deve essere certificata dal collaudo statico (L.5.11.1971 n.1086 e successive modificazioni) ovvero da collaudo dinamico nell'ipotesi di strutture in movimento, attestante l'idoneità delle strutture a resistere al peso proprio ed ai sovraccarichi accidentali di legge. Il certificato di collaudo inoltre deve prendere in considerazione:

- le opere accessorie (scenografie, tralicci, d'alluminio estruso, riflettori, casse acustiche, ecc...);
- tutti quegli elementi che collaborano alla sospensione dei carichi sospesi;
- il terreno di posa delle strutture;
- le azioni di carattere sismico, del vento e del carico di neve.

6. Se le manifestazioni di cui ai precedenti commi comprendono più iniziative che necessitano diversi allestimenti, occorre che la documentazione sopra elencata sia riferita ai singoli spettacoli e/o trattenimenti e che venga prodotta prima del rilascio della relativa licenza d'esercizio.

7. Per quanto riguarda gli impianti elettrici, qualora siano oggetto di diversa installazione occorre, di volta in volta, acquisire la relativa dichiarazione di conformità e presentarla al competente ufficio comunale prima del rilascio della licenza d'esercizio.

8. Il Presidente della Commissione valuta caso per caso l'opportunità di sottoporre all'esame ed alla verifica della Commissione medesima le manifestazioni e gli allestimenti temporanei che pure rientrano nella fattispecie regolata dal Titolo IX del D.M. 19 agosto 1996, tenuto conto della complessità delle strutture installate e del presumibile rilevante afflusso di pubblico.

Art. 15 - Manifestazioni ed allestimenti temporanei che si ripetono nel tempo

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S. come modificato dall'art. 4 del D.P.R. n. 311/01, non occorre una ulteriore verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali le competenti Commissioni Provinciali o la stessa Commissione Comunale, abbiano già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni e ciò risulti da apposito verbale.
2. In occasione delle richieste di licenza ex art. 68 o 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima richiesta, l'organizzatore dovrà presentare, almeno 10 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, una autocertificazione con la quale attesti che gli impianti, le attrezzature, i materiali utilizzati e le modalità di impiego sono sostanzialmente invariate rispetto a quelle per cui la Commissione di Vigilanza si è espressa favorevolmente in data non anteriore a due anni dall'inizio della manifestazione stessa.
3. Trascorsi due anni dal rilascio del parere favorevole all'agibilità, da parte della commissione competente, in occasione delle richieste di licenza ex art. 68 o 69 del T.U.L.P.S., occorre fare domanda di sopralluogo senza necessità di ripresentare il progetto, sempre che si utilizzino gli stessi impianti ed attrezzature o che, comunque, non siano state apportate modifiche agli stessi.

Art. 16 - Competizioni sportive

1. Le autorizzazioni per le competizioni sportive su strada sono rilasciate in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni “Nuovo Codice della Strada”.
2. Le misure ritenute necessarie per la salvaguardia della sicurezza sono oggetto di apposite prescrizioni inserite nelle rispettive autorizzazioni.
3. Il parere di agibilità ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S., occorre per tutte le manifestazioni che prevedono lo stazionamento del pubblico in apposite strutture od aree indipendentemente dal pagamento di un corrispettivo.

4. Oltre a quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, le gare motoristiche intercomunali per le quali complessivamente è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 5000, la competenza la rilascio del parere di agibilità è della Commissione Provinciale di Vigilanza.
5. Per le gare motoristiche intercomunali per le quali complessivamente è prevista la presenza di spettatori in numero inferiore a 5000, la competenza la rilascio del parere di agibilità è del Comune di partenza o di primo transito nella Provincia, previa acquisizione del parere degli altri Comuni interessati dalla manifestazione, fermo restando l'impegno ad esaminare congiuntamente il progetto della gara.

Art 17 - Locali ed impianti permanenti con capienza superiore alle 200 persone

1. In caso di realizzazione di nuovi locali e/o impianti, nonché in occasione di interventi di ristrutturazione, trasformazione, adattamento ed ampliamento di locali e/o impianti esistenti, adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento il proprietario o il gestore devono richiedere alla Commissione Comunale di Vigilanza il rilascio del parere di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S..
2. Le eventuali varianti in corso d'opera devono essere sottoposte alla Commissione per l'approvazione.
3. L'attività della Commissione Comunale di Vigilanza si distingue in due fasi:
 - a) esame progetto, in cui la Commissione citata esprime il parere, dopo aver accertato che il progetto del locale o impianto che si intende realizzare è stato redatto e documentato in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene;
 - b) sopralluogo in cui, a realizzazione avvenuta, la Commissione effettua una verifica sul posto per accertare che la struttura sia stata realizzata in conformità al progetto precedentemente approvato.

Art. 18 - Documentazione tecnica da presentare

1. La documentazione tecnica da allegare alla domanda ai fini dell'espressione del parere di conformità dei progetti di cui all'art. 141 comma 1 lettera a) R.D. 06/05/1940 n. 635, nonché la documentazione da produrre ai fini dello svolgimento delle verifiche ed accertamenti da espletarsi in sede di sopralluogo è enumerata nell'allegato (II) al presente regolamento e ne fa parte integrante.

Art. 19 - Locali ed impianti di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza

1. Ai sensi dell'art.142 del Regolamento di Esecuzione al [T.U.L.P.S.](#) - R.D. 06/05/1940 n. 635, così come modificato dall'art. 4 del [D.P.R.](#) 28/05/2001 n. 311, non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza bensì restano nella competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, le verifiche relative ai seguenti luoghi:

- locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, fermo restando quanto prescritto nel precedente articolo 3 lettera m) del presente regolamento;
- parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il ministero della Sanità.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista.
2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.